



IM.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – istruzioni per l'anno 2024 –



Ai sensi della Legge Provinciale n.14/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2015 nella Provincia Autonoma di Trento è entrata in vigore l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), in sostituzione dell'I.M.U.P. e della TASI.

SOGGETTI PASSIVI

Il **proprietario (o titolare di altro diritto reale)** di fabbricati e di aree edificabili; in caso di leasing, il **locatario finanziario**.

Per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o per la quale è obbligatoria l'iscrizione nel catasto edilizio urbano; Per **area edificabile** s'intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale (sono oggetto d'imposta anche quelle appartenenti a coltivatori diretti o a imprenditori agricoli a titolo principale).

Ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art.18 della L.P.n.21/2015 l'IM.I.S. non è dovuta per l'abitazione principale (e fattispecie assimilate) e le relative pertinenze ad esclusione dei fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 e alle relative pertinenze.

BASE IMPONIBILE

Per i **fabbricati** iscritti in Catasto il **valore catastale** è ottenuto applicando alle rendite catastali i seguenti **moltiplicatori**:

- o **168** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- o **147** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- o **84** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- o **68,25** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5;
- o **57,75** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Il **valore ai fini IM.I.S. risulta indicato negli estratti catastali**.

In caso di **fabbricati iscritti in catasto ma privi di rendita catastale oppure non iscritti al catasto**, si applica l'art.1, commi 336 e 337, della L.311/2004 in materia d'iscrizione al catasto e aggiornamento del classamento catastale; in attesa dell'attribuzione della rendita è dovuta l'imposta per le aree edificabili, ai sensi dell'art.6, comma 4, della L.P.n.14/2014.

Per i **fabbricati classificati nel gruppo catastale D privi di rendita** la base imponibile è determinata in base al valore contabile con applicazione dei coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze.

Per i **fabbricati d'interesse storico o artistico** (art.10 del D.Lgs.n.42/2004 con annotazione iscritta al Libro Fondiario e, dal 2016, con vincolo documentato ma non ancora iscritto al Libro Fondiario rientranti nella previsione della L.364/1909) e **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati** la base imponibile è ridotta nella misura del 50%, senza possibilità di cumulo.

Per le **aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio (valore di mercato) al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il Comune, per prevenire l'insorgenza di contenzioso, ha individuato i **valori minimi** di riferimento da utilizzare per il calcolo dell'imposta.

In deroga a quanto sopra, il valore dell'area edificabile è fissato nel valore dichiarato dal contribuente in sede di dichiarazione a fini fiscali relativa a tributi erariali comunque denominati, oppure in sede di dichiarazioni preliminari fiscalmente rilevanti finalizzate alla sottoscrizione di atti fra vivi o mortis causa (per es. atti di compravendita, donazione, costituzione o estinzione di diritti reali, dichiarazioni di successione). Il valore dichiarato si applica per un triennio al termine del quale il contribuente può presentare, facoltativamente, una comunicazione comprovante la modifica del valore.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g bis) della legge provinciale n.14 del 2014 **si considerano esenti le aree edificabili**, comunque denominate, che in base alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore comunale **consentono esclusivamente l'ampliamento volumetrico, anche solo potenziale, di fabbricati esistenti**. L'esenzione non si applica alle aree edificabili, comunque denominate e di qualsiasi dimensione, che consentono, in base alle Norme di Attuazione stesse, la realizzazione anche solo potenziale di nuovi fabbricati".

Sono **assimilate ad area edificabile** le seguenti fattispecie:

- o i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F/3 e F/4, in attesa dell'accatastamento definitivo;
- o i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero ai sensi dell'art.99, comma 1, lettere c), d), e) e g) della legge urbanistica provinciale n.1/2008;
- o le aree, comunque qualificate dagli strumenti urbanistici comunale, durante l'effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati.

ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA

PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024 L'IM.I.S. NON È DOVUTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (E FATTISPECIE ASSIMILATE) E LE RELATIVE PERTINENZE AD ESCLUSIONE DEI FABBRICATI ISCRITTI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E ALLE RELATIVE PERTINENZE PER I QUALI L'ALIQUOTA RISULTA FISSATA NELLA MISURA DELLO 0,35% CON L'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE ANNUA PREVISTA DALL'ALLEGATO A DELLA L.P.N.14/2014.

L'imposta è determinata applicando al valore del fabbricato e dell'area fabbricabile come sopra indicato **le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni** deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi della citata L.P.n.14/2014 e ss.mm. e ii.:

- o **0,00%** per le **abitazioni principali**, per le **fattispecie assimilate** e per le **relative pertinenze (massimo due unità)**;
- o **0,35%** per le **abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze** e la **detrazione** prevista dall'allegato A della L.P.n.14/2014.
- o **0,895%** per gli **altri fabbricati abitativi** e relative pertinenze;
- o **0,55%** per i **fabbricati attribuiti alle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2**;
- o **0,79%** per i **fabbricati attribuiti alle categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9**;
- o **0,895%** per tutte le **altre categorie catastali** o tipologie di fabbricati;



COMUNE di SAGRON MIS

Provincia di Trento



IM.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – istruzioni per l'anno 2024 –

- **0,895%** per le **aree fabbricabili**;
- **0,1%** per i **fabbricati strumentali all'attività agricola** (sono tali i fabbricati iscritti a Catasto nella categoria D/10 e quelli che possiedono l'annotazione catastale di ruralità) ai quali dalla rendita catastale va dedotto un importo pari a **euro 1.500,00**;

DETRAZIONE APPLICABILE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE IN CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 (allegato A della L.P.n.14/2014)

La detrazione annua è fissata in **Euro 241,49**.

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Per **abitazione principale** s'intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, il trattamento previsto per l'abitazione principale si applica ad un solo immobile.

Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio provinciale, per abitazione principale si intende quelle dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare.

Per **pertinenze dell'abitazione principale** s'intendono i fabbricati classificati in **categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità** e appartenenti anche alla stessa categoria, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt.817 e 818 del codice civile.

Sono **assimilati ad abitazione principale**:

- le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
- la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art.28, comma 1, lettera h), del D.Lgs.n.139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata da altri soggetti;

- l'unica unità immobiliare abitativa posseduta, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito;
- l'unità immobiliare concessa in comodato da soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongano la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché gli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con un contratto di comodato registrato e si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E SCADENZA

L'imposta va versata utilizzando il **modello F24** da presentare per il pagamento presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale.

L'importo da versare deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. **Il versamento non va eseguito qualora l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a € 15,00.** Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'imposta dovuta in acconto può essere versata cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Il codice Ente da utilizzare è H666

Per i residenti all'estero l'imposta va versata tramite bonifico bancario sul c/c intestato al comune indicando nella causale: il codice fiscale, la sigla IMIS, i codici tributo, l'anno 2024, la rata in acconto o a saldo.

Si riportano di seguito le coordinate bancarie da utilizzare:
IBAN IT14B0359901800000000130542 – BIC CCRTIT2TXXX

L'imposta è versata in **autoliquidazione in due rate: la prima entro il 17 giugno**, pari all'importo dovuto per il primo semestre, e **la seconda entro il 16 dicembre**, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' facoltà del contribuente assolvere l'imposta complessivamente dovuta in più versamenti, anche mensili, comunque effettuati entro le scadenze sopra indicate.

In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi subentrano, ai fini IM.I.S., immediatamente nel possesso dell'immobile, secondo le regole della successione legittima prevista dal Codice Civile, salvo il caso di successione testamentaria. I termini di pagamento sopra indicati sono posticipati di dodici mesi, limitatamente ai fabbricati e alle aree oggetto di successione, sia per l'obbligazione del deceduto che per quella degli eredi, ai fini di permettere l'esecuzione della successione e la definizione dell'effettivo quadro dei nuovi diritti reali.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti non contemplati nella presente guida informativa si rimanda alla L.P. n.14/2014 e ss.mm. e ii. e ai provvedimenti deliberativi del Comune.



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 3 del Consiglio comunale

OGGETTO: Modifica al Regolamento dell'imposta immobiliare semplice
IMIS.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **diciannove** del mese di **febbraio**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Brandstetter Maurizio - Consigliere Comunale
2. Broch Dolores - Consigliere Comunale
3. Broch Marino - Consigliere Comunale
4. Daldon Elio - Consigliere Comunale
5. Gadenz Luca - Sindaco
6. Guadagnini Elena - Consigliere Comunale
7. Marcon Sara - Consigliere Comunale
8. Masoch Mauro - Consigliere Comunale
9. Paganin Luca - Consigliere Comunale
10. Renon Sebastiano - Consigliere Comunale
11. Salvadori Gloria - Consigliere Comunale
12. Salvadori Martino - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gadenz Luca, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Salvadori Gloria** e **Marcon Sara**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con delibera di Consiglio comunale n. 03/2015 si approvava il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) del Comune di Sagron Mis composto da numero 16 articoli;

Ritenuto di modificare di nuovo il Regolamento integrando l'art. 5 del medesimo con la fattispecie di seguito riportata:

All'art. 5 comma 1 dopo la lettera b) l'aggiunta di una nuova lettera d) nel seguente testo:

“L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché gli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con un contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7”;

dato atto che la previsione di cui trattasi consente al Comune di Sagron Mis di allineare il proprio regolamento a quello degli altri Comuni in gestione associata, che già hanno provveduto in tal senso; ritenuto pertanto di integrare l'art. 5) del regolamento, apportando al medesimo le modifiche di cui sopra;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

viste la L.P. n. 14 dd. 30/12/2014 e la L.P. 29/12/2017 nr. 17;

visto il Regolamento l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) del Comune di Sagron Mis;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espressi dal Segretario comunale, per quanto di competenza, sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

CON voti favorevoli n. 10 contrari n. 0 e astenuti n. 1 (Broch Marino) espressi per alzata di mano, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la modifica all'art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) del Comune di Sagron Mis, ne testo di seguito riportato:

All'art. 5 comma 1 dopo la lettera b) l'aggiunta di una nuova lettera d) nel seguente testo:

“L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché gli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con un contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7”.

2. Di confermare l'applicazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) del Comune di Sagron Mis, approvato con deliberazione nr. 03/2015, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo.
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione riportante il seguente esito: voti favorevoli nr. 10, voti contrari nr. 0 e voti astenuti nr. 1 (Broch Marino), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L stante la necessità di procedere con l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. 3/L/2005;
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2, lett. B) della legge 06.12.1971, n. 1034 e s. m.(I ricorsi 2. e 3. sono alternativi).

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Gadenz Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 03/17

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione di urgenza – Seduta pubblica.

OGGETTO: modifica al Regolamento dell'imposta immobiliare semplice IMIS.

L'anno **duemiladiciasette** addì **ventotto** del mese di marzo, alle ore **20,30**, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		Giust.	Ingiust.
	BRANDSTETTER MAURIZIO		
	BROCH DOLORES		
	BROCH MARINO		
	DALDON ELIO		
	GADENZ LUCA		
	GUADAGNINI ELENA		
	MARCON SARA		
	MASOCH MAURO		
	PAGANIN LUCA		
	RENON SEBASTIANO		
	SALVADORI GLORIA		
	SALVADORI MARTINO		

Assiste il Segretario comunale Sperandio Lino

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Luca Gadenz nella sua qualità di

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale n. 3/2015 si approvava il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) del Comune di Sagron Mis composto da numero 16 articoli ;

RITENUTO di modificare di nuovo il Regolamento come di seguito:

- all'art. 4 aggiungere un nuovo comma 3 nel seguente testo:

“Per i periodi di imposta dal 2016 al 2019, si applica l'esenzione di cui all'art. 14 comma 6 ter della legge provinciale n.14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed ONLUS anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter”.

- All'art. 4 aggiungere un nuovo comma 4 nel seguente testo:

“Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g bis) della legge provinciale n.14 del 2014 si considerano esenti le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore comunale consentono esclusivamente l'ampliamento volumetrico, anche solo potenziale, di fabbricati esistenti. L'esenzione non si applica alle aree edificabili, comunque denominate e di qualsiasi dimensione, che consentono, in base alle Norme di Attuazione stesse, la realizzazione anche solo potenziale di nuovi fabbricati”.

- All'art. 5 comma 1 dopo la lettera b) l'aggiunta di una nuova lettera c) nel seguente testo:

“L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come “abitazione principale” del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7”.

- All'art. 8 al primo comma è inserito un nuovo paragrafo con il seguente testo:

- “ Per i residenti all'estero è ammesso il pagamento a mezzo di bonifico bancario”.

- sostituzione delle parole anno 2016 con le parole l'anno 2017 all'art. 16 del Regolamento (entrata in vigore).

VISTO il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

VISTA la L.P. n. 14 dd. 30/12/2014 e successive modifiche;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L:

CON voti favorevoli n. 12 , contrari n.0 e astenuti n.0 espressi per alzata di mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) del Comune di Sagron Mis già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3/2015;

- all'art. 4 aggiungere un nuovo comma 3 nel seguente testo:

“Per i periodi di imposta dal 2016 al 2019, si applica l'esenzione di cui all'art. 14 comma 6 ter della legge provinciale n.14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed ONLUS anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter”.

- All'art. 4 aggiungere un nuovo comma 4 nel seguente testo:

“Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g bis) della legge provinciale n.14 del 2014 si considerano esenti le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore comunale consentono esclusivamente l'ampliamento volumetrico, anche solo potenziale, di fabbricati esistenti. L'esenzione non si applica alle aree edificabili, comunque denominate e di qualsiasi dimensione, che consentono, in base alle Norme di Attuazione stesse, la realizzazione anche solo potenziale di nuovi fabbricati”.

- All'art. 5 comma 1 dopo la lettera b) l'aggiunta di una nuova lettera c) nel seguente testo:
 “L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come “abitazione principale” del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7”.
- All'art. 8 al primo comma è inserito un nuovo paragrafo con il seguente testo:
- “ Per i residenti all'estero è ammesso il pagamento a mezzo di bonifico bancario”.
- sostituzione delle parole anno 2016 con le parole l'anno 2017 all'art. 16 del Regolamento (entrata in vigore).

2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola.

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011.

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità di immediata entrata in vigore;

5. Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to GADENZ Luca

Il Consigliere designato
F.to MARCON Sara

Il Segretario comunale
F.to SPERANDIO Lino



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sagron Mis,

Il Segretario comunale
Dott. Sperandio Lino



Relazione di pubblicazione Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi con decorrenza 30.03.2017 senza opposizioni. Il Segretario comunale F.to Dott. Sperandio Lino	Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (art. 19, c.1, T.U.L.R. Ordinamento Contabile e Finanziario Comuni – DPGR 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal DPRReg. 01.02.2005 n. 4/L). Il Segretario Comunale Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Sperandio Lino
--	--



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 03/16 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Imposta Immobiliare semplice. Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **venticinque** del mese di **gennaio**, alle ore **20.30**, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		Giust.	Ingiust.
	BRANDSTETTER MAURIZIO		
	BROCH DOLORES		
	BROCH MARINO		
	DALDON ELIO		
	GADENZ LUCA		
	GUADAGNINI ELENA		
	MARCON SARA		
	MASOCH MAURO		
	PAGANIN LUCA		
	RENON SEBASTIANO		
	SALVADORI GLORIA		
	SALVADORI MARTINO	X	

Assiste il Segretario comunale Samuel Serafini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

il Signor Luca Gadenz nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), come modificata dalla legge provinciale n. 21 del 30/12/2015;

vista la deliberazione di consiglio comunale n. 3/2015 dd. 11/03/2015 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.;

preso atto che con l'IMIS il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato;

preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2016 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P. n. 14/2014 e s.m.) sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale (escluse categorie catastali A1, A8 e A9)	0,00%
Abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati di tipo produttivo attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 e le categorie catastali C1 e C3	0,55%
Fabbricati di tipo produttivo alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014 e s.m. con L.P. n. 21/2015;

preso atto che con riferimento la legge di stabilità 2016 l'aliquota per le abitazioni principali per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0% a eccezione dei fabbricati rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali è fissata nella misura del 0,35%;

preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione d'imponibile pari a 1.500,00.- euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato ai sensi dell'art. 3 comma 1 del nuovo regolamento IMIS;

fissato l'obiettivo di gettito per l'anno 2016 relativo alla nuova imposta IM.I.S. pari ad euro 80.000,00=;

visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle singole fattispecie impositive e relative assimilazioni ed agevolazioni d'imposta;

ritenuto di fissare ad € 241,49= la detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale per le categorie catastali A1, A8 e A9;

si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2016 relative alle diverse fattispecie con la corrispondente previsione di gettito:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale (escluse categorie catastali A1, A8 e A9)	0,00%	€ 0,00=	
Abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9	0,35%	€ 241,49=	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati di tipo produttivo attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 e alle categorie catastali C1 e C3	0,55%		
Fabbricati di tipo produttivo alle categorie catastali D1, D3, D4, D6,D7, D8 e D9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

sentiti gli interventi dei Consiglieri come riportati nel verbale di seduta;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L:

con voti favorevoli n.11, contrari n.==, astenuti n.==, espressi per alzata di mano, su n.11 consiglieri presenti e votanti, e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2016:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale (escluse categorie catastali A1, A8 e A9)	0,00%	€ 0,00=	
Abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9	0,35%	€ 241,49=	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati di tipo produttivo attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 e alle categorie catastali C1 e C3	0,55%		
Fabbricati di tipo produttivo alle categorie catastali D1, D3, D4, D6,D7, D8 e D9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2016 e di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al regolamento IMIS;
4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.200n.3/L, stante l'urgenza di poter disporre delle aliquote per l'applicazione del tributo;
5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Luca Gadenz

Il Consigliere designato
F.to Maurizio Brandstetter

Il Segretario comunale
F.to Samuel Serafini

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sagron Mis,

Il Segretario comunale
F.to Samuel Serafini

Relazione di pubblicazione Il presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi con decorrenza 29.01.2016. Il Segretario comunale F.to Samuel Serafini	Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (art. 19, c.1, T.U.L.R. Ordinamento Contabile e Finanziario Comuni – DPGR 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal DPR 01.02.2005 n. 4/L). Il Segretario Comunale Responsabile del Servizio Finanziario F.to Samuel Serafini
---	--

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2014, n. 14

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)

(b.u. 31 dicembre 2014, n. 52, straord. n. 1)

Capo I

Disposizioni in materia tributaria

Sezione I

Disposizioni in materia di imposta immobiliare semplice

Art. 1

Istituzione dell'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Dal periodo d'imposta 2015 è istituita l'imposta immobiliare semplice (IMIS), ai sensi dell'articolo 80, comma 2, dello [Statuto speciale](#). L'IMIS è applicata obbligatoriamente nei comuni della provincia autonoma di Trento.

2. L'IMIS costituisce tributo proprio del comune soggetto attivo, anche in relazione alle disposizioni in materia di finanza locale.

3. L'istituzione dell'IMIS non comporta oneri a carico del bilancio statale. A tal fine la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 17, del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e dall'articolo 1, comma 521, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), in materia di tributi locali. Per i fabbricati compresi nelle categorie catastali D la quantificazione del gettito accantonato a valere sul bilancio della Provincia è fissata, fino all'anno 2018 compreso, nell'importo determinato per il periodo d'imposta 2014 quale riserva statale relativa all'imposta municipale propria.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 2

Presupposto e periodo d'imposta

1. L'IMIS è dovuta per il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo che costituiscono presupposto dell'imposta, ferme restando le esclusioni, esenzioni e riduzioni disciplinate da questa sezione. In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, per il periodo di validità del contratto stesso, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing. In caso di assegnazione di fabbricati abitativi e relative pertinenze da parte di una cooperativa edilizia a proprietà divisa al socio, l'IMIS è dovuta dal socio dalla data del verbale di assegnazione.

2. L'imposta ha carattere annuale; il periodo d'imposta è determinato per anno solare in base agli elementi costitutivi deliberati dal comune o applicabili automaticamente in base agli articoli da 1 a 14 di questa legge. Ciascun anno solare costituisce autonoma obbligazione tributaria.

3. L'IMIS è dovuta per il periodo minimo di possesso di un mese solare. L'imposta è dovuta integralmente dal soggetto passivo che ha il possesso degli immobili per il maggior numero di giorni nel mese. Se cambia il soggetto passivo nel corso del mese, il giorno del cambiamento si computa in capo al nuovo possessore. Nel caso in cui vi sia comunque parità di giorni nel possesso, l'imposta per tale mese è dovuta dal nuovo possessore. Questi criteri di calcolo si applicano a tutti gli elementi che costituiscono presupposto per la determinazione dell'imposta dovuta; nel caso in cui vi sia assoluta parità di giorni tra i diversi presupposti, per l'intero mese si applica la fattispecie a maggiore imposizione.

4. Per ciascun mese di possesso rilevano gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi dell'imposta. L'imposta annuale si computa sommando il calcolo relativo a ogni mese.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 15 della [l.p. 6 agosto 2019, n. 5](#) e dall'art. 5 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 22](#).

Art. 3

Soggetto attivo

1. L'IMIS è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio è catastalmente censito l'immobile che costituisce presupposto del tributo.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, se un fabbricato destinato a esclusivo uso abitativo è edificato unitariamente in base alle norme edilizie, ma è articolato in più unità immobiliari autonomamente censite in catasto, possedute dallo stesso soggetto passivo e insistenti su comuni diversi, unico soggetto attivo è il comune sul quale insistono le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del contribuente, dove questi ha la residenza anagrafica. La base imponibile è costituita dalla somma delle rendite delle singole unità immobiliari autonomamente iscritte in catasto; l'obbligazione tributaria è unica e unitariamente calcolata per l'abitazione principale. Se nessuna delle unità immobiliari autonomamente accatastate possiede i requisiti dell'abitazione principale, l'imposta è dovuta distintamente per ciascuna unità immobiliare a favore del comune sul cui territorio essa insiste.

Art. 4

Soggetto passivo

1. L'IMIS è dovuta dalla persona fisica o giuridica che ha il possesso dell'immobile ai sensi dell'articolo 2, o, in caso di leasing, dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Si prescinde dal risultato della visura in caso di diritto di abitazione costituito ai sensi dell'articolo 540 del [codice civile](#).

2. In caso di decesso del titolare dei diritti reali gli eredi subentrano nella soggezione passiva in base alle disposizioni del [codice civile](#). In caso di fusione, incorporazione o successione tra persone giuridiche il nuovo soggetto passivo risponde integralmente delle obbligazioni tributarie pregresse.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Questi soggetti, che assumono la qualifica di responsabile d'imposta, sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. Se più persone sono titolari dello stesso diritto reale sul medesimo immobile, ogni contitolare è soggetto passivo autonomo per la propria obbligazione tributaria; a ogni contitolare si applicano solo gli elementi soggettivi e oggettivi riferiti alla sua posizione, compresi quelli relativi a esenzioni, riduzioni o agevolazioni d'imposta.

5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e per gli immobili condominiali e dei centri commerciali a proprietà indivisa, il versamento dell'IMIS è effettuato da chi amministra il bene. Questi, ai sensi della normativa statale in materia di imposta municipale propria, è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'IMIS dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 5 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 22](#).

Art. 5

Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS, per fabbricato s'intende l'unica unità immobiliare iscritta o per la quale è obbligatoria l'iscrizione nel catasto edilizio urbano. E' considerato parte integrante del fabbricato il terreno che ne costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del [codice civile](#). Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se precedente, dalla data di accatastamento o da quella di utilizzo in via di fatto provato dalla presenza di utenze di servizi pubblici non finalizzate all'edificazione. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, lettera a), se un fabbricato destinato a esclusivo uso abitativo è edificato unitariamente in base alle norme edilizie ed è articolato in più unità immobiliari autonomamente censite in catasto, tra loro funzionalmente connesse a costituire una sola unità minima abitativa, l'obbligazione tributaria è unica e unitaria per tutte le unità immobiliari interessate, e l'imposta è applicata per la fattispecie dell'abitazione principale, se ne ricorrono i presupposti. La base imponibile è costituita dalla somma delle rendite delle singole unità immobiliari autonomamente iscritte in catasto.

2. Si applicano le seguenti definizioni di fabbricato:

- a) per abitazione principale s'intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, e sussiste in capo ai coniugi medesimi il presupposto d'imposta di cui agli articoli 2 e 4, questa lettera si applica ad un solo fabbricato e

relative pertinenze. Il regolamento comunale previsto dall'articolo 11, comma 2, può prevedere la comunicazione obbligatoria di quale fabbricato costituisce abitazione principale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 144 del [codice civile](#); se nel nucleo familiare sono presenti figli, questa lettera si applica al fabbricato e relative pertinenze nel quale i figli stessi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- b) per fabbricato assimilato ad abitazione principale s'intende il fabbricato abitativo e le relative pertinenze che i comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), possono considerare direttamente adibito ad abitazione principale. Sono comunque assimilati ad abitazione principale:
- 1) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
 - 2) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del [decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132](#) (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla [legge 10 novembre 2014, n. 162](#), l'assimilazione si applica, senza necessità di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la presentazione, in base all'articolo 11, comma 4, della presente legge, di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini della predetta procedura, l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo; la presentazione della comunicazione comporta l'obbligo della presentazione di successive comunicazioni al verificarsi di situazioni di fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il presupposto dell'assimilazione come originariamente comunicato, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
 - 3) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
 - 4) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento

militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del [decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#) (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- c) per altro fabbricato abitativo s'intende il fabbricato nel quale il possessore non risiede anagraficamente e le relative pertinenze;
- d) per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità. Il vincolo di pertinenza sussiste in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dagli articoli 817 e 818 del [codice civile](#). Il contribuente può comunicare al comune quali fabbricati considera pertinenziali. In attesa della comunicazione, per inviare il modello precompilato previsto dall'articolo 9, comma 5, il comune utilizza le banche dati relative all'imposta immobiliare propria;
- e) per altro fabbricato s'intende il fabbricato censito al catasto in categorie non abitative e che non costituisce pertinenza di fabbricati di tipo abitativo, destinato a qualunque finalità o utilizzo;
- f) per fabbricato strumentale all'attività agricola s'intende il fabbricato censito a catasto nella categoria D/10, o per cui sussiste l'annotazione catastale di ruralità derivante dai requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dall'articolo 9, comma 3 bis, del [decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#) (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#);
- f bis) per fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria s'intende il fabbricato, censito al catasto in qualsiasi categoria, strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della [legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5](#) (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non posseduto da questi soggetti.

3. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Ai soli fini dell'imposta il valore catastale, riportato anche sugli estratti catastali, è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

4. Per determinare la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto ma privi di rendita catastale, oppure non iscritti in catasto, si applica l'articolo 1, commi 336 e 337, della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), in materia d'iscrizione al catasto e aggiornamento del classamento catastale. In attesa dell'attribuzione della rendita è dovuta l'IMIS per le aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

5. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D privi di rendita, in attesa dell'attribuzione della rendita catastale, anche ai sensi del comma 4, la base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#) (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

6. Le aliquote e le detrazioni dell'IMIS sono così determinate:

- a) l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento. Dall'imposta dovuta per queste fattispecie è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2 di 5,5 vani, con rendita catastale maggiorata del 30 per cento, come stabilito per ciascun comune nell'allegato A; l'importo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può diminuire l'aliquota fino allo zero per cento, e aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;

- b) l'aliquota per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento;
- c) l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali;
- d) l'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata nella misura dello 0,1 per cento. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari a 550 euro. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino allo 0,2 per cento o diminuirla fino allo zero per cento e aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;
- d bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura dello 0 per cento.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 18 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#), dall'art. 14 della [l.p. 29 dicembre 2016, n. 20](#), dall'art. 4 della [l.p. 2 agosto 2017, n. 9](#), dall'art. 3 della [l.p. 28 dicembre 2020, n. 16](#) e dall'art. 5 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 22](#).

Art. 6

Definizioni e calcolo dell'imposta per le aree edificabili

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio s'intende la possibilità, anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale. Sono esclusi dalla definizione di area edificabile i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, anche se è possibile realizzarvi dei fabbricati. Non si considera area utilizzabile a scopo edificatorio il terreno che costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del [codice civile](#) anche di unità edilizia definibile o definita come altro fabbricato.

2. Ai fini di questa sezione un terreno si considera edificabile con l'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 31 della [legge](#)

[provinciale 4 marzo 2008, n. 1](#) (legge urbanistica provinciale 2008), che ne qualifica la potenzialità edificatoria. La soggezione passiva all'IMIS cessa:

- a) se un provvedimento definitivo attribuisce al terreno una destinazione urbanistica diversa da quelle definite come area edificabile dal comma 1, ai sensi dell'articolo 31 della [legge urbanistica provinciale 2008](#); la cessazione della soggezione passiva ha efficacia retroattiva - sia ai fini della determinazione dei termini temporali per i rimborsi previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera g), che dei rimborsi ordinari previsti dall'articolo 10, comma 9 - dalla data dell'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, come previsto dalla normativa provinciale in materia di urbanistica; quando l'attribuzione al terreno di una destinazione urbanistica diversa da area edificabile consegue alla domanda del soggetto interessato l'esenzione retroagisce alla data di presentazione della domanda;
- b) se è utilizzata completamente la volumetria prevista dagli strumenti urbanistici comunali per il terreno, indipendentemente dalla qualificazione di potenzialità edificatoria prevista dallo strumento stesso e se dal punto di vista urbanistico non sussiste alcuna possibilità edificatoria comunque prevista anche potenzialmente;
- c) se viene realizzato il fabbricato, come definito dall'articolo 5, comma 1, salva la pertinenzialità del terreno ai sensi dell'articolo 817 del [codice civile](#).

3. Si considerano assimilati ad area edificabile, con imponibilità decorrente dalla data di validità dei provvedimenti - comunque denominati - che autorizzano l'intervento edilizio:

- a) i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F/2, F/3 e F/4, in attesa dell'accatastamento definitivo;
- b) i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettere c), d), e) e g), della [legge urbanistica provinciale 2008](#);
- c) le aree comunque qualificate dagli strumenti urbanistici comunali, durante l'effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati.

4. La base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino al verificarsi del presupposto d'imposta relativo al fabbricato stesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Il valore dell'area è quello in commercio al 1° gennaio di ogni periodo d'imposta, salvo quanto disposto dai commi 5 e 6, tenuto conto dei criteri e dei parametri stabiliti dall'articolo 5, comma 5, del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#). La superficie dell'area edificabile rilevante per la determinazione del valore è determinata:

- a) in base alla consistenza catastale, espressa in metri quadrati, per le particelle fondiarie completamente edificabili;
- b) in base alla superficie effettiva, espressa in metri quadrati, per le particelle fondiarie parzialmente edificabili;
- c) in base alla superficie del sedime dell'unità immobiliare del fabbricato, espressa in metri quadrati, per le fattispecie assimilate previste dal comma 3.

5. In deroga a quanto stabilito dai commi 4 e 6, e comunque senza efficacia retroattiva, il valore dell'area edificabile è fissato nel valore dichiarato dal contribuente - come eventualmente accertato in via definitiva dall'Agenzia delle entrate - in sede di dichiarazione a fini fiscali relativa a tributi erariali comunque denominati, oppure in sede di dichiarazioni preliminari fiscalmente rilevanti finalizzate alla sottoscrizione di atti fra vivi o mortis causa. Questo valore si applica per tre periodi d'imposta successivi a quello iniziale; trascorsi questi periodi il contribuente può avvalersi della facoltà di presentare una nuova comunicazione, corredata da documenti probatori idonei a provare la modifica del valore.

6. Il comune, con modalità e procedure disciplinate con regolamento, per prevenire l'insorgenza del contenzioso deve determinare per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, anche tenendo in considerazione le dichiarazioni previste dal comma 5. Inoltre deve determinare parametri e criteri, riferibili comunque all'articolo 5, comma 5, del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#), per la valutazione delle singole posizioni in sede di accertamento o di accertamento con adesione. La determinazione dei valori e dei criteri previsti da questo comma costituisce limitazione del potere di accertamento del comune se l'imposta è stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato.

7. L'aliquota per le aree edificabili è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 18 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#) e dall'art. 5 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 22](#).

Art. 7

Esclusioni, esenzioni, riduzioni

1. Sono esenti dall'IMIS:

- a) i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne quelli indicati dall'articolo 6, comma 3, lettera c);
- a bis) gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'articolo 111 della [legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15](#) (legge provinciale per il governo del territorio 2015), fermo restando l'articolo 6, comma 3, lettera c), della presente legge;
- b) i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;
- c) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#);
- d) gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;
- e) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#) e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#);
- f) gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla [legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3](#) (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati.

3. La base imponibile dell'IMIS è ridotta nella misura del 50 per cento, senza possibilità di cumulo, per:

- a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, e quelli privi dell'iscrizione ma notificati ai sensi dell'allora vigente legge 20 giugno 1909, n. 364 (Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti);

- b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti del presente comma i comuni possono disciplinare con regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

b bis) *omissis (abrogata)*

- b ter) i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 1, del [decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137](#) (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), ad eccezione delle tipologie coincidenti con quelle di cui all'articolo 14 bis di questa legge. La deduzione è applicata per il solo periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente lettera ed esclusivamente ai fabbricati per i quali vi sia coincidenza tra soggetto passivo dell'imposta e gestore dell'attività in essi esercitata, e comunque a condizione che il soggetto passivo stesso presenti, entro il termine di prescrizione del 31 gennaio 2021, una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati e l'attestazione della sussistenza degli altri presupposti previsti dalla presente lettera e dall'articolo 2, comma 4. Si applica l'articolo 10, comma 9. Le disposizioni di questa lettera si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla [comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C\(2020\) 1863 final](#) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 18 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#), dall'art. 1 della [l.p. 6 agosto 2020, n. 6](#), dall'art. 1 della [l.p. 22 ottobre 2020, n. 10](#), dall'art. 3 della [l.p. 28 dicembre 2020, n. 16](#) e dall'art. 5 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 22](#).

Art. 8

Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6. Se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

2. Il comune può adottare un regolamento per la disciplina dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 52 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#) (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Il regolamento può:

- a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa, qualificata come abitazione principale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso;
- b) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare;
- c) considerare esenti gli immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#) (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- d) *omissis (abrogata)*

- e) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti stabiliti dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati indicati nelle lettere a) e b), in alternativa all'assimilazione ivi prevista;
- e bis) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nonché a campeggi, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- e ter) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
- e quater) per i soli periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per gli interi periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, oppure dalla data prevista dal comune;
- e quinquies) per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della [legge provinciale sulla finanza locale 1993](#);

e sexies) a partire dal periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte fino allo 0 per cento, per i fabbricati costruiti, posseduti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché rimangono invenduti e in ogni caso non sono locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dall'impresa;

f) stabilire termini di versamento dell'imposta più favorevoli per i contribuenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, e differimenti dei termini di versamento per situazioni particolari individuate e disciplinate nel regolamento;

g) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, fermo restando che il rimborso non può essere stabilito per un importo superiore all'imposta versata in ciascuno dei tre anni precedenti se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo;

g bis) prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti;

g ter) stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per la fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso in cui dalla procedura di cui all'articolo 45, comma 4, della [legge provinciale per il governo del territorio 2015](#), non derivi la modifica della destinazione urbanistica dell'area nel senso della sua inedificabilità;

h) disciplinare gli ambiti demandati da questa legge alla potestà regolamentare del comune.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dalla [legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36](#) (legge provinciale sulla finanza locale 1993), le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

4. Il termine stabilito dal comma 3 non si applica alle deliberazioni relative alla determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell'articolo 6, comma 6. La determinazione è deliberata dal comune con congruo anticipo rispetto alle scadenze dei versamenti.

5. La giunta comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi relativi all'IMIS, compresa la

sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione del tributo. Il responsabile viene individuato nella massima figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione e applicazione dei tributi, anche se organizzata in forma associata o sovracomunale. Il comune può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei. Se il comune affida le funzioni di gestione dell'IMIS a una società in house il funzionario responsabile è nominato da quest'ultima.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 3 [della l.p. 3 giugno 2015, n. 9](#), dall'art. 18 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#), dall'art. 14 della [l.p. 29 dicembre 2016, n. 20](#), dall'art. 3 della [l.p. 23 dicembre 2019, n. 13](#), dall'art. 21 della [l.p. 13 maggio 2020, n. 3](#), dall'art. 1 della [l.p. 6 agosto 2020, n. 6](#), dall'art. 3 della [l.p. 28 dicembre 2020, n. 16](#), dall'art. 4 della [l.p. 17 maggio 2021, n. 7](#) e dall'art. 5 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 22](#).

Art. 9

Riscossione ordinaria e coattiva

1. L'IMIS è versata in autoliquidazione dal soggetto passivo in due rate, che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun periodo d'imposta. I comuni possono deliberare l'eliminazione dell'obbligo di versamento della rata che scade il 16 giugno, anche per singoli periodi d'imposta. Il soggetto passivo può assolvere l'imposta complessivamente dovuta per ogni periodo d'imposta in più versamenti, anche mensili, comunque effettuati entro le scadenze previste da questo comma.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per il debito d'imposta degli altri, oppure dal titolare di un diritto reale non soggetto a imposta per il tributo dovuto dal titolare di un diritto reale soggetto all'imposta. Il contribuente che effettua il versamento deve presentare una comunicazione al comune relativa agli immobili oggetto del versamento e ai contribuenti sostituiti nel versamento.

3. In caso di decesso del soggetto passivo i termini previsti dal comma 1 sono posticipati di dodici mesi, sia per il versamento del saldo dovuto dal deceduto, sia per i versamenti dovuti dagli eredi.

4. Il versamento è effettuato con le modalità stabilite dall'articolo 17 del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni); con apposita

convenzione sono disciplinati i rapporti tra Agenzia delle entrate e comuni in relazione agli adempimenti correlati a tale procedimento. I codici tributo dell'IMIS sono stabiliti dall'Agenzia delle entrate, sentiti la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali. Fermo restando che queste modalità di versamento sono sempre utilizzabili dal soggetto passivo, i comuni possono stabilire modalità integrative o alternative, anche utilizzando strumenti elettronici e informatici interbancari e postali, comunque denominati, che garantiscano la sicurezza e la certezza temporale del versamento.

5. Per semplificare il versamento i comuni, almeno quindici giorni prima del termine di scadenza, inviano ai soggetti passivi un modello precompilato con gli immobili soggetti a imposta e il calcolo dell'importo teoricamente dovuto, in base ai dati in loro possesso. Il soggetto passivo verifica la corrispondenza dei dati immobiliari inviati rispetto alla sua situazione immobiliare effettiva ed eventualmente ricalcola l'imposta. Se il contribuente versa l'imposta in base ai dati inviati dal comune, in sede di accertamento dell'eventuale maggiore imposta non sono dovute le sanzioni correlate al versamento, salvo il caso di errore nei dati inviati imputabile a elementi non conoscibili dal comune per variazioni intervenute tra l'invio e la data del versamento o per omissioni del contribuente relative agli adempimenti finalizzati alla determinazione del numero, dei dati e delle caratteristiche degli immobili. Nella documentazione inviata dal comune è illustrato quanto disposto da questo comma. In caso di omesso invio del modello precompilato, oppure di invio a un destinatario diverso dal soggetto passivo, per i trenta giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1 non si applicano le sanzioni e gli interessi relativi al tardivo versamento. Entro il 31 dicembre 2016, in base ai risultati emersi dall'attuazione di questo comma, la Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio delle autonomie locali, può stabilire modalità di elaborazione del modello precompilato più vincolanti per il comune, a cui non consegue l'applicazione di interessi o sanzioni, in base a quanto previsto da questo comma.

6. I comuni mettono a disposizione dei soggetti passivi strumenti elettronici accessibili e utilizzabili on line per il calcolo automatico dell'imposta dovuta, che prevedono anche la possibilità di stampare i documenti relativi al pagamento dell'imposta.

7. Non sono dovuti versamenti dell'IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore a 15 euro. Con regolamento i comuni possono aumentare questo limite.

8. Per svolgere le attività previste da quest'articolo i comuni possono sottoscrivere convenzioni con soggetti esterni, pubblici o privati, anche relativamente a singole fasi del procedimento di riscossione ordinaria, ai sensi dell'articolo 52 del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#).

9. Per la riscossione coattiva dell'IMIS i comuni utilizzano gli istituti giuridici, gli strumenti e le modalità gestionali e organizzative previste dalla normativa statale. Si applicano i decreti previsti dall'articolo 10 della [legge 11 marzo 2014, n. 23](#) (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita).

NOTE AL TESTO

Con riguardo al comma 5 vedi, però, l'art. 18, comma 8 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#).

Art. 10

Accertamento e rimborsi

1. Entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è dovuto il versamento il comune accerta la correttezza dei versamenti. Entro lo stesso termine notifica i provvedimenti di accertamento e irrogazione delle sanzioni.

2. Non possono essere emessi avvisi di accertamento d'importo inferiore a 15 euro.

3. Prima di emettere l'avviso di accertamento il comune, in forma scritta e motivata, può chiedere al contribuente di fornire documenti, dati o risposte su specifici elementi relativi alla sua posizione. Il regolamento comunale disciplina questa fase istruttoria. In caso di omessa o insufficiente risposta da parte del contribuente si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 775, della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#).

4. L'attività di accertamento può essere affidata a soggetti esterni al comune, anche per singole fasi, ai sensi dell'articolo 52 del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#).

5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'IMIS si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#) (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Il comune può prevedere la riduzione della sanzione, fino al 50 per cento, in caso di adesione all'accertamento con versamento

delle somme complessivamente dovute a titolo d'imposta, sanzioni e interessi entro il termine per la presentazione del ricorso in sede giurisdizionale. Salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, non è applicabile alcuna sanzione collegata ad obblighi dichiarativi del soggetto passivo.

6. Alle somme dovute a seguito di accertamento si applicano gli interessi nella misura legale.

7. Si applica l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Il comune, ai sensi dell'articolo 50 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), può disciplinare l'applicazione di quest'istituto in senso più favorevole al contribuente.

8. Si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso e le modalità di applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai decreti legislativi [n. 471](#) e [n. 472 del 1997](#) e dal [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473](#) (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Per le fattispecie dell'IMIS che ne consentono l'utilizzo il comune può prevedere l'applicazione dell'accertamento con adesione, ai sensi del [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#) (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), disciplinandone le fasi con regolamento.

9. Entro cinque anni dal versamento il soggetto passivo, con domanda motivata e documentata, può chiedere al comune il rimborso della maggiore imposta versata. Sulla domanda il comune si esprime entro centoventi giorni, salva interruzione per richiesta di elementi o documenti integrativi.

9 bis. Per la sola fattispecie delle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata se per dieci anni il terreno non è espropriato con emissione del provvedimento definitivo previsto dalla normativa in materia di espropriazione o, comunque, se decorsi dieci anni il terreno risulta ancora posseduto da un soggetto passivo di cui all'articolo 4. Il rimborso si riferisce ai dieci periodi d'imposta computati secondo quanto previsto dal comma 9 ter 1. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente. Questo comma si applica

quando l'IMIS è stata versata per almeno dieci anni in relazione all'area destinata alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici. Questo comma non si applica alle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici se sono assoggettate all'obbligo di formazione di un piano attuativo e il piano regolatore generale o il piano attuativo prevedono che le opere siano realizzate dal soggetto passivo di cui all'articolo 4 o da soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 7, comma 2.

9 ter. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), per la sola fattispecie delle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici disciplinata dal comma 9 bis il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata in caso di intervenuta inedificabilità delle aree medesime ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a). Il rimborso è dovuto per un massimo di dieci anni ed è alternativo alla previsione del comma 9 bis. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente.

9 ter 1. Il termine iniziale per il calcolo del rimborso previsto dai commi 9 bis e 9 ter decorre dall'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 37 della [legge provinciale per il governo del territorio 2015](#), che prevede la destinazione dell'area ad attrezzature e servizi pubblici.

9 quater. Per il solo periodo d'imposta 2016 l'eventuale accoglimento da parte del catasto di richieste di modifica dell'iscrizione catastale dalla categoria D1 alla categoria C3 presentate entro il 31 dicembre 2016 comporta l'applicazione della nuova rendita all'intero periodo d'imposta. Nel caso in cui il soggetto passivo abbia effettuato uno o più versamenti utilizzando per il calcolo la rendita catastale in vigore prima della notifica della nuova, conseguente alla modifica dell'iscrizione catastale del fabbricato, l'eventuale maggior imposta versata è rimborsata secondo le modalità ordinarie di questo articolo. Nel caso in cui la nuova rendita risulti superiore alla precedente, il comune recupera con le ordinarie procedure di accertamento la maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni.

10. Il comune che in fase di gestione dell'IMIS riscontra elementi che possono far presumere un versamento eccedente al dovuto ne informa il contribuente, per consentirgli l'eventuale presentazione di una domanda di rimborso.

11. Non si effettuano rimborsi d'importo inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 7.

Articolo così modificato dall'art. 18 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#), dall'art. 14 della [l.p. 29 dicembre 2016, n. 20](#), dall'art. 4 della [l.p. 2 agosto 2017, n. 9](#) (per una disposizione transitoria sull'applicabilità di queste ultime modificazioni vedi il comma 6 dello stesso art. 4) e dall'art. 5 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 22](#).

Art. 11

Adempimenti dei soggetti passivi

1. Salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 3, il contribuente non è soggetto ad alcun obbligo dichiarativo ai fini dell'applicazione dell'IMIS. Per applicare l'IMIS si utilizzano le banche dati comunque formate e conservate per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta municipale propria e del tributo sui servizi indivisibili.

2. I comuni possono subordinare l'applicazione di specifiche esenzioni, esclusioni o agevolazioni introdotte autonomamente con regolamento alla presentazione, da parte del soggetto passivo, di una comunicazione relativa a elementi oggettivi o soggettivi non conosciuti né conoscibili dal comune. Il regolamento disciplina le modalità e i termini temporali per la presentazione di questa comunicazione e di quella prevista dall'articolo 9, comma 2, nonché la decorrenza degli effetti della comunicazione, anche ai fini della decadenza.

3. Alle infrazioni collegate alle comunicazioni e dichiarazioni previste dal comma 2 di questo articolo, dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 9, comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 775, della [legge n. 160 del 2019](#).

4. Il soggetto passivo può comunicare al comune elementi, fatti o dati rilevanti per l'applicazione dell'IMIS, anche in relazione all'invio del modello precompilato previsto dall'articolo 9, comma 5.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 5 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 22](#).

Art. 12

Disposizioni statali disapplicate e disposizioni applicabili

1. A partire dal periodo d'imposta 2015, nei comuni della provincia non si applicano:

- a) gli articoli 8 e 9 del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale); l'articolo 13 del [decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214 del 2011](#); l'articolo 1,

commi da 639 a 731, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), in materia di imposta municipale propria, relativi all'imposta municipale propria;

- b) l'articolo 1, commi da 639 a 731, della [legge n. 147 del 2013](#), in materia di imposta unica comunale relativamente alla componente del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

2. A seguito dell'entrata in vigore di questa legge non si applicano ai comuni della provincia i tributi locali di natura immobiliare eventualmente istituiti in sostituzione di quelli previsti dal comma 1.

3. All'IMIS si applicano, salvo che non sia diversamente disposto da questa sezione:

- a) la [legge 27 luglio 2000, n. 212](#) (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);
- b) l'articolo 1, commi da 161 a 171, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in materia di tributi locali;
- c) l'articolo 1, commi da 722 a 727, della [legge n. 147 del 2013](#), in materia di riversamento e rimborso d'imposta;
- d) le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva dei provvedimenti deliberativi e regolamentari in materia di tributi locali.

4. Il contenzioso relativo all'IMIS è disciplinato dalla normativa statale.

5. I rinvii a disposizioni statali contenuti negli articoli 1, 5, commi 4 e 5, 6, commi 4 e 6, e nell'articolo 7 s'intendono effettuati al testo vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 13

Disposizioni di raccordo in materia di finanza locale

1. Nell'ambito del fondo perequativo previsto dall'articolo 6 della [legge provinciale sulla finanza locale 1993](#), è istituito un fondo di solidarietà comunale per perequare gli squilibri tra comuni riguardanti la capacità di autofinanziamento e, in particolare, la capacità fiscale relativa all'IMIS.

2. Il fondo è alimentato con una quota dell'IMIS e con altre risorse definite nell'ambito dell'accordo previsto dall'articolo 81 dello [Statuto speciale](#).

3. Con intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali sono definite a partire dall'anno 2015 la quantificazione e le modalità di versamento da

parte dei comuni della quota indicata nel comma 2, l'allocazione, i criteri e le modalità di riparto del fondo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 18 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#).

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie sull'IMIS

1. Fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, per l'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva continuano ad applicarsi le norme statali relative ai tributi indicati nell'articolo 12, comma 1.

2. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del comune, anche in relazione alle norme provinciali in materia di finanza locale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad aggiornare periodicamente i valori indicati nell'allegato A, determinando di concerto con il Consiglio delle autonomie locali la frequenza temporale dell'aggiornamento stesso.

4. Per il solo periodo d'imposta 2015 le aliquote previste dall'articolo 5, comma 6, sono fissate nelle misure che seguono, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 5, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione delle aliquote e alle detrazioni e deduzioni:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,35 per cento;
- b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze: 0,895 per cento;
- c) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9: 0,79 per cento;
- d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: 0,1 per cento;
- e) per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati: 0,895 per cento.

5. Per il solo periodo d'imposta 2015 l'aliquota prevista dall'articolo 6, comma 7, è fissata nella misura dello 0,895 per cento, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 6, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione dell'aliquota.

6. Per i soli periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 la deduzione d'imponibile di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), è stabilita in 1.500 euro.

6 bis. Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese le facoltà ivi riconosciute ai comuni, tranne:

a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;

b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;

b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento;

b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;

b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;

b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;

b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento.

6 ter. Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, sono esenti gli immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come cooperativa sociale ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#). L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle cooperative sociali che abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i comuni, le comunità, gli enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie. L'importo corrispondente all'esenzione,

espresso come equivalente sovvenzione, è concesso ai sensi e nei limiti del [regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione](#) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e compete solo in base alla presentazione di specifica comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella quale venga certificato il rispetto dei limiti previsti dal predetto regolamento. La comunicazione può essere presentata prima delle scadenze di versamento dell'imposta di cui all'articolo 9, comma 1, anche a seguito dell'invio del modello precompilato di cui all'articolo 9, comma 5. L'eventuale presentazione della comunicazione dopo il versamento, e comunque entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2016, costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 9. Per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 la comunicazione dev'essere presentata entro il termine di prescrizione del 31 dicembre di ciascuno degli stessi anni e produce effetto, in base ai propri contenuti, unicamente per l'anno cui si riferisce. L'esenzione di cui al presente comma non si cumula con quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

6 quater. Per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#) (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione con riferimento agli immobili destinati allo svolgimento delle attività previste dal predetto articolo 1.

6 quinquies. Ai sensi del comma 2 e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, in ragione dei gravi danni subiti dal comune di Dimaro Folgarida in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018, per il solo periodo d'imposta 2019, il Comune di Dimaro Folgarida può disporre, con deliberazione da adottare entro il 31 agosto 2019, l'esenzione per gli immobili compresi nelle zone rossa o gialla come individuate dalle ordinanze del Presidente della Provincia concernenti "Ridefinizione dei vincoli relativi alle aree danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio provinciale".

7. *omissis (abrogato)*

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 18 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#), dall'art. 14 della [l.p. 29 dicembre 2016, n. 20](#), dall'art. 4 della [l.p. 2 agosto 2017, n. 9](#), dall'art. 5 della [l.p. 29 dicembre 2017, n. 18](#), dall'art. 2 della [l.p.](#)

[3 agosto 2018, n. 15](#), dall'art. 15 della [l.p. 6 agosto 2019, n. 5](#), dall'art. 3 della [l.p. 23 dicembre 2019, n. 13](#), dall'art. 3 della [l.p. 28 dicembre 2020, n. 16](#), dall'art. 5 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 22](#) e dall'art. 2 della [l.p. 15 marzo 2022, n. 3](#).

ATTUAZIONE

Per l'aggiornamento dei valori indicati nell'allegato A, ai sensi del comma 3, vedi le deliberazioni della giunta provinciale 9 marzo 2015, n. 358, 30 dicembre 2015, n. 2466, 29 luglio 2016, n. 1275, 26 gennaio 2018, n. 72, 15 febbraio 2019, n. 183 e 14 febbraio 2020, n. 201 (non pubblicate).

Art. 14 bis

Disposizioni straordinarie relative all'imposta immobiliare semplice per il periodo d'imposta 2020 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2020, e in corrispondenza con le disposizioni dell'articolo 78 del [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#) (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#), sono esenti dall'IMIS:

- a) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze;
- b) i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale;
- c) agriturismi, strutture ricettive all'aperto, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast;
- d) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- e) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- f) i fabbricati rientranti in qualsiasi categoria catastale destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

2. A eccezione delle fattispecie indicate nel comma 1, lettere b) e d), l'esenzione prevista dal comma 1 compete esclusivamente in caso di coincidenza tra proprietario e gestore dell'attività in essi esercitata; a tal fine il proprietario presenta entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2020 una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione degli immobili e dei mesi di possesso ai sensi

dell'articolo 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti da questo comma e dal comma 1.

3. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2020, ai sensi dell'articolo 80 dello [Statuto speciale](#), sono esenti dall'IMIS i fabbricati indicati nel comma 1, lettere a), c), e) e f), in caso di coincidenza tra soggetto passivo di cui all'articolo 4, se diverso dal proprietario, e gestore dell'attività in essi esercitata, nonché i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a esercizio rurale, casa per ferie o albergo diffuso, in caso di coincidenza tra soggetto passivo IMIS previsto dall'articolo 4 e gestore dell'attività in essi esercitata. Ai fini dell'esenzione stabilita da questo comma, entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2020 il soggetto passivo presenta una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione degli immobili e dei mesi di possesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti da questo comma.

4. I commi 1 e 3 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla [comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020](#) (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19).

5. Le comunicazioni già presentate dai contribuenti entro la data di entrata in vigore di quest'articolo in applicazione dell'articolo 7, comma 3, lettera b bis), sono ritenute valide, per quanto compatibili, per le finalità dei commi 1 e 3.

5 bis. Le eventuali comunicazioni presentate dai contribuenti successivamente al 31 ottobre 2020 fino alla data del 31 dicembre 2020 in applicazione dei commi 2 e 3 sono ritenute valide, per quanto compatibili, per le finalità dei commi 1 e 3.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 della [l.p. 22 ottobre 2020, n. 10](#) e così modificato dall'art. 6 della [l.p. 30 novembre 2020, n. 13](#).

Art. 14 ter

Disposizioni straordinarie relative all'imposta immobiliare semplice per il periodo d'imposta 2021, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2021, e in corrispondenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 599, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), non è dovuto il

versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per:

- a) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze;
- b) i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale;
- c) agriturismi, strutture ricettive all'aperto, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast;
- d) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- e) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- f) i fabbricati rientranti in qualsiasi categoria catastale destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

2. A eccezione delle fattispecie indicate nel comma 1, lettere b) e d), l'esenzione prevista dal comma 1 compete esclusivamente in caso di coincidenza tra soggetto passivo e gestore dell'attività in essi esercitata; a tal fine il soggetto passivo presenta entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione degli immobili e dei mesi di possesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti dal presente comma e dal comma 1.

3. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2021, ai sensi dell'articolo 80 dello [Statuto speciale](#), non è dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a esercizio rurale, casa per ferie o albergo diffuso, agenzie di viaggio e turismo, in caso di coincidenza tra soggetto passivo IMIS previsto dall'articolo 4 e gestore dell'attività in essi esercitata. Ai fini dell'esenzione stabilita da questo comma, entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 il soggetto passivo presenta una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione degli immobili e dei mesi di possesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti dal presente comma.

4. Il comma 3 si applica anche con riferimento ai fabbricati rientranti nella categoria catastale D/6.

5. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2021, ai sensi dell'articolo 80 dello [Statuto speciale](#), non è dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono adibiti ad alloggio per uso turistico di cui all'articolo 37 bis della [legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7](#) (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), per cui sia stato rilasciato il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente comma. L'esenzione prevista dal precedente periodo compete esclusivamente in caso di coincidenza tra soggetto passivo e soggetto che ha presentato la comunicazione prevista dall'articolo 37 bis della [legge provinciale sulla ricettività turistica 2002](#). Ai fini di questo comma costituisce presupposto in capo al soggetto passivo il codice CIPAT rilasciato in data antecedente a quella di entrata in vigore di questo comma, nel caso di variazione del CIPAT richiesta dal 1° giugno al 15 settembre 2021 con l'obbligo di completamento nella scheda di dismissione dei dati catastali identificativi dell'alloggio, se non presenti. Ai fini dell'esenzione stabilita da questo comma, entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 il soggetto passivo presenta una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati e dei mesi di possesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti da questo comma.

6. I commi 1, 3 e 5 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 (Aiuti di importo limitato) e 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) della [comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020](#) (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modificazioni successive alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

6 bis. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2021, ai sensi dell'articolo 80 dello [Statuto speciale](#), non è dovuto il versamento dell'IMIS per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), dati in locazione per uso abitativo, da parte delle persone fisiche che hanno ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità la cui esecuzione è sospesa fino alle date previste dall'articolo 4 ter del [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#) (Misure urgenti connesse

all'emergenza da COVID-19, per le imprese di lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#).

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della [l.p. 17 maggio 2021, n. 7](#) e così modificato dall'art. 5 della [l.p. 27 dicembre 2021, n. 22](#).

Sezione II

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all'IRPEF e di credito d'imposta

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 1 della [legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1](#), e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive

1. *omissis*

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014 le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), vigenti prima dell'entrata in vigore del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#) (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), sono ridotte di 1,6 punti percentuali.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#) è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

- a) di 0,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di addetti impiegati sul territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente; per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa;
- b) di 2,3 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla

conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;

- c) di 0,7 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro di cui alla lettera a) di questo comma in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo.

4. Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2, e comma 4 quater del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), se applicabili. I soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 3, lettera b), su base nazionale, purché il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia rispettato nel territorio provinciale.

5. *omissis*

6. *omissis (abrogato)*

7. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nell'articolo 3 della [legge provinciale n. 1 del 2014](#); alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

NOTE AL TESTO

- Articolo così modificato dall'art. 1 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#).
- Il comma 1 modifica l'art. 1 della [l.p. 22 aprile 2014, n. 1](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- Il comma 5 modifica l'art. 12 della [l.p. 27 dicembre 2012, n. 25](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 16

Agevolazioni a favore dei titolari di reddito da pensione

1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale nei confronti delle imprese e dei cittadini di cui all'articolo 3 della [legge provinciale n. 1 del 2014](#) è incrementato per l'esercizio finanziario 2015 di un importo di 6.000.000 di euro per il riconoscimento di

agevolazioni relative all'addizionale regionale all'IRPEF a favore di titolari di redditi da pensione.

1 bis. Per l'anno d'imposta 2015, e per i soggetti passivi titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile - ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF - non superiore a 15.000 euro, è ridotta a zero, ai sensi dell'articolo 73 dello [Statuto speciale](#), l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dal combinato disposto dell'articolo 50 del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), dell'articolo 6 del [decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#) (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del [decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214 del 2011](#).

1 ter. Per l'anno d'imposta 2015, per tutti gli altri soggetti passivi rimane invariata, sull'intero reddito imponibile, l'aliquota prevista dall'articolo 6 del [decreto legislativo n. 68 del 2011](#), nel testo volta a volta vigente.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della [l.p. 6 marzo 2015, n. 4](#).

Art. 17

Contributi da utilizzare in compensazione

1. Se la legge di stabilità 2015 dello Stato lo prevede, la Giunta provinciale può individuare gli incentivi o gli aiuti provinciali, comunque denominati, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni). I criteri e le modalità per attuare questo comma sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. La Giunta provinciale ripartisce annualmente le risorse finalizzate a questi interventi tra le tipologie di incentivi e di aiuti individuati, provvedendo in tale sede all'assunzione del relativo impegno di spesa.

2. La Provincia è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare le modalità operative di applicazione di quest'articolo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 9 della [l.p. 3 giugno 2015, n. 9](#).

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 1, con riguardo ad alcuni incentivi previsti dalla [legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999](#), vedi la deliberazione della giunta provinciale 18 maggio 2015, n. 809, modificata dalle deliberazioni 13 novembre 2015, n. 1977, 20 novembre 2015, n. 2064, 18 dicembre 2015, n. 2338, 22 aprile 2016, n. 616 e 2 novembre 2016, n. 1886. Vedi inoltre la deliberazione della giunta provinciale 26 novembre 2021, n. 2049.

Capo II

Disposizioni in materia di contabilità, programmazione, contenimento della spesa e società

Art. 18

Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse

1. Per assicurare l'equilibrio del bilancio provinciale a fronte del calo delle risorse disponibili, sono sospese le procedure di finanziamento delle opere dei comuni e delle comunità finanziate nell'ambito dei fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale, comprese quelle relative ai patti territoriali, già ammesse a finanziamento ma non ancora oggetto di concessione alla data di entrata in vigore di questa legge. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate, tra le opere finanziate, quelle ritenute non prioritarie, comprese quelle per le quali è stata richiesta la riprogrammazione, per le quali è disposta la decadenza del finanziamento provinciale, con salvaguardia delle spese già sostenute. Con la predetta deliberazione sono stabiliti i nuovi termini procedurali anche per le opere per le quali il termine di avvio era fissato al 31 dicembre 2014. Le risorse sono riassegnate agli enti locali con i criteri e le modalità determinate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

1 bis. Per le finalità del comma 1 con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate, tra le opere da realizzare nell'ambito di accordi di programma sottoscritti con i comuni ai sensi delle leggi provinciali di settore, quelle ritenute non prioritarie. La Provincia promuove le conseguenti procedure di revisione degli accordi di programma

con salvaguardia delle spese sostenute in attuazione dei predetti accordi e già oggetto di finanziamento.

1 ter. Per le finalità del comma 1 con deliberazione della Giunta provinciale sono inoltre individuate, tra le opere ammesse a finanziamento sulle leggi provinciali di settore, quelle ritenute non prioritarie per le quali è disposta la decadenza del finanziamento provinciale con salvaguardia delle spese già sostenute. Le risorse recuperate ai sensi di questo comma sono destinate ai fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale.

2. La Giunta provinciale, per incentivare l'utilizzo degli strumenti di partenariato pubblico-privato, stabilisce, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, criteri e modalità in base ai quali gli enti locali individuano, tra le opere per le quali non è stata disposta la decadenza del finanziamento ai sensi del comma 1, quelle potenzialmente idonee a essere realizzate con i predetti strumenti, da sottoporre alla verifica disciplinata dal comma 3. Con la stessa deliberazione la Giunta provinciale definisce i criteri in base ai quali gli enti locali possono chiedere la verifica anche per opere già oggetto di concessione di finanziamento per le quali non è ancora intervenuta la pubblicazione del bando di gara o la trasmissione delle lettere d'invito alla gara di appalto.

3. L'individuazione delle opere che, in base ai criteri del comma 2, possono essere realizzate mediante forme di partenariato a valere sui finanziamenti provinciali è effettuata dalla Giunta provinciale. L'individuazione è effettuata previo parere di un nucleo di analisi degli investimenti pubblici composto da esperti del settore, di cui uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, e dipendenti pubblici nominati con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Per le opere che non sono state oggetto di individuazione ai sensi del comma 3 la Giunta provinciale dispone la cessazione della sospensione e la fissazione di nuovi termini per le successive fasi del procedimento.

5. Per le opere individuate ai sensi del comma 3 il nucleo collabora con l'ente locale per verificare la rispondenza delle concrete caratteristiche dell'intervento all'effettiva realizzabilità mediante strumenti di partenariato, anche per ridefinire il fabbisogno minimo dell'ente locale relativamente all'intervento e per individuare lo specifico strumento utilizzabile.

6. La Giunta provinciale, previo parere del nucleo di analisi di cui al comma 3, decide definitivamente se il finanziamento può essere disposto per un intervento oggetto di partenariato, definendone le caratteristiche. La Giunta stabilisce i nuovi termini, i criteri, le modalità, le condizioni e i casi di decadenza del finanziamento.

7. Se il finanziamento di un intervento oggetto di partenariato viene disposto ai sensi del comma 6, le risorse destinate all'opera originaria concorrono ad alimentare un fondo finalizzato al finanziamento di contributi a titolo di prezzo e di contributi relativi a canoni comunque denominati. Il contributo può essere concesso fino alla concorrenza del valore della spesa ammissibile a finanziamento, riconoscendo inoltre le eventuali spese già sostenute rispetto all'originaria configurazione dell'intervento. La concessione del finanziamento può essere condizionata all'avvalimento dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti da parte dell'ente locale per le procedure di affidamento.

8. Per gli interventi realizzati mediante forme di partenariato la Provincia può destinare quote dei fondi di garanzia, istituiti ai sensi delle leggi in materia di incentivi ai settori economici, alla prestazione di garanzie ai realizzatori degli interventi.

9. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità in base ai quali le somme spettanti ai realizzatori degli interventi possono essere utilizzate in compensazione, ai sensi del capo III del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#).

10. *omissis (abrogato)*

11. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di quest'articolo agli interventi della Provincia, nei quali rientrano le forme di partenariato pubblico-privato qualificate da specifiche disposizioni normative come afferenti ai servizi. La medesima deliberazione disciplina anche il ruolo del nucleo di analisi degli investimenti pubblici previsto dal comma 3 nell'attività di supporto istruttorio alla Giunta provinciale e individua la composizione dello stesso, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3, e i casi in cui il parere reso dal nucleo si intende obbligatorio. A tal fine è costituito uno specifico fondo, che può essere alimentato in analogia a quanto previsto dal comma 7.

12. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di quest'articolo ai soggetti individuati nell'articolo 33, comma 1, della [legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3](#) (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

13. Per agevolare la realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2015 i proventi delle concessioni edilizie possono essere destinati al finanziamento di spese

d'investimento, anche in deroga all'articolo 119 della [legge urbanistica provinciale 2008](#).

14. *omissis*

15. *omissis*

16. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 7 e 10 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sulle unità previsionali di base dove sono imputate le spese per la realizzazione degli interventi nell'ambito della finanza locale.

17. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 8, 9 e 11 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

NOTE AL TESTO

- Articolo così modificato dall'art. 34 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#), dall'art. 5 della [l.p. 29 dicembre 2017, n. 18](#) e dall'art. 31 della [l.p. 11 giugno 2019, n. 2](#).
- Il comma 14 abroga l'art. 1 della [l.p. 31 maggio 2012, n. 10](#), l'art. 40 della [l.p. 3 agosto 2012, n. 18](#), gli articoli 15 e 15 bis della [legge provinciale sull'energia 2012](#), l'art. 8 della [l.p. 22 aprile 2014, n. 1](#).
- Il comma 15 modifica l'art. 12 ter della [legge sulla programmazione provinciale 1996](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

ATTUAZIONE

- Per l'attuazione del comma 2 vedi la deliberazione della giunta provinciale 13 luglio 2015, n. 1158.
- Per l'attuazione dei commi 11 e 12 la deliberazione 13 luglio 2015, n. 1168.

Art. 19

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 9 quater e introduttivo dell'art. 81 bis nella [legge provinciale di contabilità 1979](#); il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 20

Modificazione dell'articolo 26 della [legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4](#) (legge sulla programmazione provinciale 1996), e disposizioni connesse

1. *omissis (abrogato)*

2. I contenuti della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di legislatura prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della [legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2](#) (legge elettorale provinciale 2003) e della relazione al rendiconto generale

annuale della Provincia tengono luogo, rispettivamente, per la parte programmatica e per la parte finanziaria, di quanto indicato nel rapporto di gestione.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 1 della [l.p. 29 dicembre 2016, n. 19](#).

Art. 21

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 19 della [l.p. 27 dicembre 2012, n. 25](#) e dell'art. 48 della [l.p. 27 dicembre 2010, n. 27](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi.

Art. 22

Estinzione anticipata dei mutui dei comuni

1. Per ridurre il debito del settore pubblico provinciale la Provincia è autorizzata ad anticipare ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui, ferma restando la neutralità dell'operazione ai fini del patto di stabilità sia per la Provincia, sia per i comuni. A tal fine la Provincia utilizza le proprie disponibilità di cassa. Per le medesime finalità e sempre con ricorso alle proprie disponibilità di cassa, la Provincia è autorizzata ad anticipare alle società di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), della [legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3](#) (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) le risorse necessarie per l'estinzione anticipata dei mutui e delle altre operazioni di indebitamento, ferma restando la neutralità dell'operazione ai fini del patto di stabilità per la Provincia. A tal fine, con le modalità e nei tempi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, le società corrispondono, direttamente o tramite compensazione a valere sui trasferimenti provinciali ad esse spettanti, le risorse corrispondenti all'operazione di estinzione anticipata, tenuto conto che la Provincia può farsi carico degli eventuali oneri dell'estinzione.

2. Ai fini del comma 1 i comuni, con le modalità e nei termini previsti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, corrispondono, direttamente o tramite compensazione a valere sui trasferimenti in materia di finanza locale, le risorse corrispondenti all'operazione di estinzione anticipata, tenuto conto che la Provincia si fa carico degli eventuali oneri derivanti dall'estinzione.

2 bis. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni al bilancio necessarie per adeguare le entrate e le spese afferenti l'anticipo delle risorse previsto da quest'articolo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 11 della [l.p. 3 giugno 2015, n. 9](#).

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi le deliberazioni della giunta provinciale 4 maggio 2015, n. 708, 13 novembre 2015, n. 1964 e 17 giugno 2016, n. 1035.

Art. 23

Ridefinizione dei termini e delle condizioni dei contributi annui

1. Tenuto conto del rilevante fondo di cassa di cui dispone, la Provincia è autorizzata a promuovere convenzioni con istituti bancari individuati nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza e di parità di trattamento, per ridefinire termini e condizioni, per una durata massima di cinque anni, dei tempi di erogazione dei contributi annui concessi dall'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) entro il 31 dicembre 2014, assicurando comunque il regolare pagamento a favore dell'APIAE delle rate alle scadenze previste negli atti di concessione.

2. A tal fine le convenzioni fissano la durata delle operazioni, gli importi massimi delle somme anticipate dagli istituti bancari e le modalità dei pagamenti a favore dell'APIAE dei contributi annui, i tassi di interesse applicati alla Provincia, le modalità e i tempi di rimborso agli istituti bancari da parte della Provincia dei pagamenti effettuati a valere sugli impegni di spesa per i contributi annui prevedendo la facoltà di rimborso anticipato rispetto ai suddetti termini al ripristino della normale gestione di liquidità, le garanzie rilasciate dalla Provincia, le modalità e i termini di rendicontazione dei pagamenti effettuati da parte degli istituti bancari.

3. L'eventuale recupero a carico dell'APIAE delle somme erogate dagli istituti bancari nel caso di revoca o di rideterminazione dei contributi annui è disposta a valere su altre assegnazioni disposte in favore dell'agenzia.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 24

Modificazioni della [legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27](#), in materia di contenimento della spesa

omissis

5. La Provincia promuove la costituzione di tavoli tecnici, anche con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per individuare entro il 30 aprile 2015, azioni di riduzione della spesa corrente, ulteriori rispetto a quelle già adottate ai sensi della normativa vigente, per la Provincia, per gli enti locali e per i rispettivi enti strumentali pubblici e privati. Le azioni individuano le conseguenti misure di revisione normativa, amministrativa e contrattuale.

6. Le disposizioni attuative adottate in base all'articolo 4 bis, commi 5 e 7 bis, della [legge provinciale n. 27 del 2010](#), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal comma 3 del presente articolo, continuano ad applicarsi per l'anno 2015 fino all'adozione di nuove disposizioni attuative.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 4 modificano gli articoli 3, 4, 4 bis e 8 della [l.p. 27 dicembre 2010, n. 27](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 25

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 31 della [l.p. 22 aprile 2014, n. 1](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 26

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 35 della [l.p. 16 giugno 2006, n. 3](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 27

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 14 della [l.p. 10 febbraio 2005, n. 1](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 28

Disposizioni in materia di finanziamento collettivo

1. Per assicurare adeguati livelli di benessere sociale ed economico anche attraverso forme di collaborazione tra pubblico e privato, la Provincia, in adesione agli orientamenti dell'Unione europea espressi nella comunicazione 172 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 27 marzo 2014, relativa allo sfruttamento del potenziale del crowdfunding nell'Unione europea, può promuovere direttamente iniziative di finanziamento collettivo (crowdfunding) e favorirne il ricorso da parte di cittadini e soggetti pubblici e privati.

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale è autorizzata ad approvare delle linee guida per l'attuazione, la valorizzazione e la diffusione, informativa e formativa, del finanziamento collettivo nel rispetto della disciplina europea e nazionale e, comunque, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Le linee guida sono elaborate anche con l'eventuale ausilio di esperti esterni e sono sottoposte a procedure di consultazione pubblica e al parere delle competenti commissioni permanenti del Consiglio provinciale prima della loro approvazione.

3. La Giunta provinciale relaziona annualmente alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale sull'esito delle iniziative di finanziamento collettivo, sulla quantità di fondi complessivamente raccolti e sui singoli progetti finanziati con l'evidenza tra finanziamento pubblico e finanziamento collettivo.

4. La Giunta provinciale pubblica annualmente sul sito internet della Provincia la quantità di fondi complessivamente raccolti con il finanziamento collettivo ed i singoli progetti finanziati con l'evidenza tra finanziamento pubblico e finanziamento collettivo.

5. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base dove sono imputate le spese per iniziative interessate.

Capo III

Disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 29

Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale, del relativo limite di spesa e connesse modificazioni dell'articolo 58 della [legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2](#), dell'articolo 1 della [legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16](#), e dell'articolo 27 della [legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1](#)

1. Per l'anno 2015 e per gli anni successivi la dotazione complessiva del personale provinciale assunto con contratto a tempo indeterminato appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, individuato dall'articolo 2 del [decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg](#) (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7), è definita dalla Giunta provinciale, con riferimento a ciascun anno, in esito all'attuazione del piano di riduzione della dotazione complessiva del personale previsto dall'articolo 24 della [legge provinciale n. 1 del 2014](#), in materia di misure per la riduzione della spesa pubblica.

2. *omissis*

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 58 della [legge provinciale n. 2 del 2009](#) e il comma 6 dell'articolo 27 della [legge provinciale n. 1 del 2014](#) sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. Alla copertura di maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

NOTE AL TESTO

- *Da ultimo la dotazione complessiva del personale di cui parla in comma 1 era stabilita in 4.315 unità equivalenti, per il personale del comparto autonomie locali e del comparto ricerca, in base all'art. 58, comma 1 della [l.p. 28 marzo 2009, n. 2](#).*
- *Il comma 2 modifica l'art. 1 della [l.p. 9 agosto 2013, n. 16](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.*

Art. 30

Disposizioni in materia di blocco del rinnovo contrattuale e delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti strumentali e connesse modificazioni dell'articolo 24 della [legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25](#)

1. *omissis*

2. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali, già prorogate fino al 31 dicembre

2014 in base alla normativa provinciale, e di quelle che scadono nel corso del 2015 sono prorogati fino al 31 dicembre 2015.

3. Con riferimento alle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti strumentali indicati dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della [legge provinciale n. 3 del 2006](#), la Giunta provinciale, prima delle loro scadenze, ne può autorizzare la proroga fino al 31 dicembre 2015 previa richiesta motivata dell'ente; per le graduatorie in scadenza al 31 dicembre 2014 la proroga può essere autorizzata entro il 30 aprile 2015.

4. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

NOTE AL TESTO

- Il comma 1 modifica l'art. 24 della [l.p. 27 dicembre 2012, n. 25](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 40 della [l.p. 3 aprile 2015, n. 7](#).

Art. 31

Modificazioni della [legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7](#) (legge sul personale della Provincia 1997), dell'articolo 24 della [legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1](#), dell'articolo 29 della [legge provinciale n. 3 del 2006](#), in materia di personale e articolazione organizzativa della Provincia, e modificazioni dell'articolo 5 della [legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10](#), in materia di nomine e designazioni della Provincia

omissis

11. In attesa del riordino della dirigenza, della rimodulazione dell'articolazione organizzativa della Provincia e del contenimento della spesa per il personale, in relazione all'attuazione del piano di riduzione della dotazione complessiva del personale previsto dall'articolo 24 della [legge provinciale n. 1 del 2014](#), gli incarichi di sostituzione provvisoria di dirigente di servizio o di responsabile d'ufficio previsti dall'articolo 34 della [legge sul personale della Provincia 1997](#), conferiti prima dell'entrata in vigore di questa legge, possono essere prorogati fino alla conclusione della rimodulazione organizzativa e comunque per non più di tre anni.

12. Gli incarichi e le cariche previsti dall'articolo 53 bis della [legge sul personale della Provincia 1997](#), come sostituito dal comma 5, conferiti prima dell'entrata in vigore di questa legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente fino alla loro scadenza. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta

provinciale e gli enti strumentali rivedono la composizione di commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali, comunque denominati, già nominati alla data di entrata in vigore di questa legge per garantire l'osservanza dell'articolo 53 bis, comma 4, della [legge sul personale della Provincia 1997](#), come sostituito dal presente articolo, con riguardo ai componenti collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore di questo comma.

13. *omissis*

14. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

NOTE AL TESTO

- I commi da 1 a 8 modificano gli articoli 9, 15, 29, 58, 63, 75 quater, introducono l'art. 43 bis e sostituiscono l'art. 53 bis della [legge sul personale della Provincia 1997](#); il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- Il comma 9 modifica l'art. 5 della [l.p. 9 giugno 2010, n. 10](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- Il comma 10 modifica l'art. 24 della [l.p. 22 aprile 2014, n. 1](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- Con riguardo al comma 11 vedi anche l'art. 8, comma 3 della [l.p. 5 agosto 2016, n. 14](#).
- Il comma 12 è stato così modificato dall'art. 12 della [l.p. 3 giugno 2015, n. 9](#).
- Il comma 13 modifica l'art. 29 della [l.p. 16 giugno 2006, n. 3](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 32

Misure di contenimento della spesa riguardanti le prerogative sindacali

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il contingente complessivo dei distacchi relativo al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale dell'articolo 54 della [legge sul personale della Provincia 1997](#) è rideterminato secondo quanto previsto dal comma 2, avendo a riferimento i parametri e i criteri definiti dai contratti collettivi quadro nazionali e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#) (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#).

2. Il contingente complessivo dei distacchi spettanti nei comparti e aree di contrattazione è di 23, comprensivo degli arrotondamenti previsti dalla disciplina attuativa dell'articolo 7 del [decreto-legge n. 90 del 2014](#).

3. I contingenti complessivi dei permessi sindacali sono determinati dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, avendo a riferimento i parametri e i criteri definiti dai contratti collettivi quadro nazionali ed operando una riduzione proporzionata a quella effettuata in relazione ai distacchi. Le organizzazioni sindacali, che rappresentano almeno la maggioranza del personale a livello di singolo comparto di contrattazione, possono destinare una quota dei permessi sindacali dello stesso comparto alla costituzione di ulteriori distacchi, nel rispetto delle percentuali massime previste dai contratti collettivi quadro nazionali.

4. La ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali tra comparti, confederazioni e organizzazioni sindacali è disposta secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva provinciale in materia.

5. La riduzione dei contingenti dei distacchi e dei permessi sindacali prevista da quest'articolo si applica dal 1° gennaio 2015.

6. Per assicurare la continuità dell'attività didattica per l'anno scolastico 2014 - 2015, i distacchi sindacali già concessi al personale docente delle scuole a carattere statale con decorrenza 1° settembre 2014 sono confermati fino al 31 agosto 2015, anche in deroga al limite massimo dei distacchi di cui al comma 2.

Capo IV

Disposizioni in materia di salute, di politiche sociali e di famiglia

Art. 33

Modificazioni della [legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16](#) (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

omissis

4. Il comma 3 bis dell'articolo 16 della [legge provinciale sulla tutela della salute 2010](#), come inserito dal comma 1, si applica a decorrere dalla data individuata dai provvedimenti attuativi che determinano la compartecipazione al costo delle prestazioni a carattere residenziale. A decorrere dalla stessa data, di cui si dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione, sono abrogati:

- a) l'articolo 16 bis della [legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6](#) (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità);
- b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della [legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15](#) (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni

delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria);

- c) l'articolo 21 (Partecipazione alla spesa per prestazioni non aventi natura sanitaria erogate a favore dei degenti presso l'ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana) della [legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4](#).

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

NOTE AL TESTO

I commi 1, 2 e 3 modificano gli articoli 16, 56 e introducono l'art. 19 ter nella [legge provinciale sulla tutela della salute 2010](#); il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 34
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 3, 3 bis, 6 e 6 bis della [legge provinciale sul volontariato 1992](#) (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 35
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 5 della [l.p. 15 dicembre 1980, n. 35](#) (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 36
Modificazioni della [legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7](#) (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)
omissis

8. Le modificazioni della [legge provinciale n. 7 del 1998](#) inserite da questo articolo si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1 bis dell'articolo 7 della [legge provinciale n. 7 del 1998](#) come inserito da questo articolo. Le delibere attuative sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

- I commi da 1 a 7 modificano gli articoli 3, 7, 9 e 12 della [l.p. 15 giugno 1998, n. 7](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- L'ultimo periodo del comma 8 è stato approvato per errore; il parere di commissione è già previsto dalle disposizioni che prevedono deliberazioni attuative.

ATTUAZIONE

Per la data di decorrenza dell'applicazione delle modificazioni vedi la deliberazione della giunta provinciale 22 giugno 2015, n. 1032.

Art. 37

Integrazione dell'articolo 34 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa) della [legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23](#)

1. *omissis*

2. Fino all'individuazione, con deliberazione della Giunta provinciale, delle attività di concessione e di erogazione previste dall'articolo 34, comma 2, lettera b quater), della [legge provinciale n. 23 del 1993](#), queste attività continuano a essere gestite secondo quanto previsto dalla disciplina previgente.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 modifica l'art. 34 della [l.p. 3 settembre 1993, n. 23](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 38

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 5, 7 e 9 della [legge provinciale sul benessere familiare 2011](#) (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.

Capo V

Disposizioni in materia di contratti, lavori pubblici, infrastrutture, ambiente, espropri e servizi pubblici

Art. 39

Modificazioni della [legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3](#) (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e interpretazione autentica dell'articolo 32 della [legge provinciale n. 3 del 2006](#)

omissis

3. La lettera c) del comma 1 e il comma 5 dell'articolo 13 bis della [legge provinciale n. 3 del 2006](#), come modificati dal comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dalla data di individuazione del soggetto affidatario della fase di trasporto da parte della Provincia.

4. Il comma 9.1. dell'articolo 32 della [legge provinciale n. 3 del 2006](#) va inteso nel senso che le disposizioni regolamentari previste dal medesimo non sono richieste con riferimento alla disciplina delle funzioni di amministrazione attiva previste dall'ultimo periodo del comma 1 del medesimo articolo 32.

NOTE AL TESTO

I commi 1 e 2 modificano gli articoli 13 bis e 39 bis della [l.p. 16 giugno 2006, n. 3](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 40

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogativo dell'art. 26 bis, introduttivo dell'art. 36 ter 1 e modificativo degli articoli 38 e 39 ter della [legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990](#), abrogativo dell'art. 3 della [l.p. 3 febbraio 1995, n. 1](#), abrogativo dell'art. 22 e modificativo dell'art. 47 della [l.p. 24 ottobre 2006, n. 8](#); il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi.

Art. 41

Modificazioni della [legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26](#) (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

omissis

11. Le retribuzioni incentivanti spettanti ai sensi dell'articolo 20, comma 1 ter, della [legge provinciale sui lavori pubblici 1993](#) per gli incarichi affidati prima dell'entrata in vigore di questo comma sono corrisposte sulla base della disciplina normativa e contrattuale provinciale previgente.

12. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base dove sono imputate le spese per la realizzazione delle opere interessate da procedura espropriativa.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 10 modificano gli articoli 16, 20, 37, 41, 50 ter decies, 50 quindecies, 50 sedecies, 50 duodevicies e introducono l'art. 33.1 nella [legge provinciale sui lavori pubblici 1993](#); il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 42

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 18 della [l.p. 15 maggio 2013, n. 9](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 43

Contenimento del costo dei lavori pubblici

1. Fino al 31 dicembre 2017, nei progetti di lavori pubblici, i costi dei lavori, delle forniture e degli imprevisti sono ridotti dell'8 per cento rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente.

2. Il comma 1 si applica ai lavori per i quali i bandi sono stati pubblicati o le lettere di invito sono state spedite dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 28 della [l.p. 29 dicembre 2016, n. 19](#) e dall'art. 58 della [l.p. 16 giugno 2017, n. 3](#).

Art. 44

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 20 della [l.p. 3 gennaio 1983, n. 2](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 45

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 8 bis della [l.p. 8 giugno 1987, n. 10](#) (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 46

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 8, 33 e 35 della [legge provinciale sui trasporti 1993](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 47

Modificazioni del [decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.](#) (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

omissis

3. La tariffa agevolata prevista dall'articolo 102 quinquies, comma 1 quater, del [testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987](#), come modificato da quest'articolo, si applica ai conferimenti di rifiuti per i quali non è ancora stata emessa fattura alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia per la depurazione con il proprio bilancio.

NOTE AL TESTO

I commi 1 e 2 modificano gli articoli 97 e 102 quinquies del [testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in questo testo unico.

Art. 48

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 1 della [l.p. 14 aprile 1998, n. 5](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 49

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 11 della [l.p. 17 giugno 2004, n. 6](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 50

Modificazioni della [legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6](#) (legge provinciale sugli espropri 1993)

omissis

11. Le indennità determinate sulla base dei nuovi criteri introdotti dai commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano, se più favorevoli, ai procedimenti espropriativi per i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, sono esperibili o pendenti i ricorsi per la rideterminazione dell'indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni e i ricorsi in opposizione alla stima avanti all'autorità giudiziaria.

12. Il comma 3 bis dell'articolo 8 della [legge provinciale sugli espropri 1993](#), come introdotto dal comma 5, si applica nei casi in cui a seguito del ricalcolo della superficie il decreto di esproprio non è stato rettificato alla data di entrata in vigore di questa legge.

13. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base dove sono imputate le spese per la realizzazione delle opere interessate da procedura espropriativa.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 10 modificano gli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 20, 28, 29 bis, sostituiscono l'art. 13 e abrogano l'art. 20 bis della [legge provinciale sugli espropri 1993](#); il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 51

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 7 della [legge provinciale sulla polizia locale 2005](#) (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 52

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 6 della [l.p. 31 maggio 2012, n. 10](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 53

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 124 della [legge provinciale per il governo del territorio 2015](#).

Capo VI

Disposizioni in materia di protezione civile e servizio antincendi

Art. 54

Modificazioni della [legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9](#) (Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento)

omissis

9. Con riferimento a quanto previsto dal comma 1, i codici di autoregolamentazione sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Decorso tale termine l'assessore competente per materia riferisce alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale in ordine all'attuazione del comma 1.

10. Il comma 1 bis dell'articolo 37 della [legge provinciale n. 9 del 2001](#), come inserito dal comma 6, si applica alle spese sostenute dai comuni a partire dal 1° gennaio 2014.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 provvede la cassa provinciale antincendi con il proprio bilancio.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 8 modificano gli articoli 4, 18, 26, 29, 37, 59 e 64 della [l.p. 1 luglio 2011, n. 9](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 55

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 21 bis nella [l.p. 22 agosto 1988, n. 26](#) (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 56

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 74 della [l.p. 29 aprile 1983, n. 12](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Capo VII

Disposizioni in materia di istruzione e ricerca

Art. 57

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 14, 38, 54, 86, 91, 93, 102, 109 e introduttivo dell'art. 56 bis nella [legge provinciale sulla scuola 2006](#) (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 58

Modificazioni della [legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13](#) (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

omissis

3. Il piano annuale per l'anno scolastico 2015-2016 determina le modalità di controllo previste dall'articolo 54, secondo comma, lettera d bis), della [legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977](#), come modificato dal comma 1, anche con riferimento alle rendicontazioni di spesa relative ad anni scolastici precedenti per cui le procedure di verifica sono pendenti al momento dell'approvazione del piano.

NOTE AL TESTO

I commi 1 e 2 modificano gli articoli 54 e 54 bis della [legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 59

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 2 della [legge provinciale sugli asili nido 2002](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Capo VIII

Disposizioni in materia di attività economiche e di lavoro

Art. 60

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 15, 37, 44, 59 e 74 della [legge provinciale sul commercio 2010](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 61

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 35 della [l.p. 22 aprile 2014, n. 1](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 62

Modificazioni della [legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6](#) (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

omissis

28. Fino alla revisione della convenzione prevista dall'articolo 33, comma 3, della [legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999](#), come modificato dal presente articolo, le attività continuano a essere finanziate con le modalità previste dalle convenzioni vigenti.

29. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 18 e 19 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 27 modificano gli articoli 5, 8, 12, 16, 24, 24 bis, 24 quater, 25, 33, 36 bis e sostituiscono gli articoli 24 septies e 24 decies della [legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999](#); il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 63

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 44 della [l.p. 27 dicembre 2011, n. 18](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 64

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 3 bis, 6, 7 e 12 della [l.p. 10 ottobre 2006, n. 6](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 65

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 1.1 e 4 della [legge provinciale sul lavoro 1983](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 66

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 7 della [l.p. 27 novembre 1990, n. 32](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 67

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 2, 12 e 33 della [legge provinciale sulle cave 2006](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Capo IX

Disposizioni in materia di turismo, sport e terme

Art. 68

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dal combinato disposto dell'art. 25, commi 1 e 2 della [legge sulla promozione turistica provinciale 2020](#).

Art. 69

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 37 bis della [legge provinciale sulla ricettività turistica 2002](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 70

Modificazioni della [legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6](#) (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)

omissis

5. Le domande di contributo presentate dalle imprese ai sensi della [legge provinciale n. 6 del 2011](#), nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla presente legge, sono esaminate e definite sulla base della [legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21](#) (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 4 modificano gli articoli 7 e 9 della [l.p. 4 aprile 2011, n. 6](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 71

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 42 della [legge provinciale sullo sport 2016](#).

Capo X

Disposizioni in materia di foreste, agricoltura, caccia ed energia

Art. 72

Modificazioni della [legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11](#) (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e dell'articolo 8 della [legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6](#), sui soggiorni socio-educativi

omissis

9. Fino all'individuazione da parte della Giunta provinciale della nuova suddivisione territoriale ai sensi dell'articolo 106, comma 6, lettera a), della [legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007](#), i custodi forestali della Magnifica Comunità di Fiemme continuano ad assicurare il servizio di custodia forestale limitatamente ai beni silvo-pastorali di loro proprietà.

NOTE AL TESTO

- I commi da 1 a 7 modificano gli articoli 16, 96, 97, 106, 111 e 114 della [legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- Il comma 8 modifica l'art. 8 della [l.p. 28 maggio 2009, n. 6](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 73

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 54 della [legge provinciale sull'agricoltura 2003](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 74

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 26 della [legge provinciale sulla caccia 1991](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 75

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 39 della [legge provinciale sull'energia 2012](#); il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Capo XI

Disposizioni in materia di edilizia abitativa

Art. 76

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 1, 2, 4, 5 e 9 della [l.p. 7 novembre 2005, n. 15](#) (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 77

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 44, 47, 82, 102 ter della [l.p. 3 novembre 1992, n. 21](#) e dell'art. 54 della [l.p. 22 aprile 2014, n. 1](#) (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi), e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 78

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 33 della [l.p. 27 dicembre 2011, n. 18](#) (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.

Capo XII

Disposizioni finali

Art. 79

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella B sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nelle tabelle C e D.

3. Per l'anno 2015 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella E.

Art. 80

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.